

GenIUS

RIVISTA DI STUDI GIURIDICI
SULL'ORIENTAMENTO SESSUALE E L'IDENTITÀ DI GENERE

ELENA PARIOTTI

Vulnerabilità, approccio intersezionale
e linguaggio dei diritti

PUBBLICAZIONE TELEMATICA SEMESTRALE REGISTRATA PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA · ISSN 2384-9495

online first
05 febbraio 2024

Vulnerabilità, approccio intersezionale e linguaggio dei diritti

Sommario

1. Introduzione – 2. Alcune riflessioni su vulnerabilità e stereotipo – 3. Le critiche al concetto di vulnerabilità ontologica – 4. Sulla connotazione ontologica della vulnerabilità – 5. Vulnerabilità nel discorso e nella pratica dei diritti umani – 6. Vulnerabilità ontologica e intersezionalità nel paradigma dei diritti umani.

Abstract

L'articolo contiene una riflessione sul rapporto fra nozione di vulnerabilità e approccio intersezionale all'interno del paradigma dei diritti umani. L'analisi a supporto di questa conclusione muove dalla messa a fuoco dell'inevitabile ruolo svolto dagli stereotipi nell'uso della nozione di *vulnerabilità*, soprattutto, ma non esclusivamente, nell'accezione della *vulnerabilità di gruppo*, e porta a concludere che, attraverso il ricorso all'approccio intersezionale, tale spazio possa essere controllato. Si considerano, poi, alcuni elementi chiave della concettualizzazione della vulnerabilità in senso ontologico e dei diritti, segnatamente il carattere sociale dell'ontologia in questione, la funzione ermeneutica della nozione di vulnerabilità e il carattere relazione dei diritti. Viene così sostenuta la tesi secondo cui utilizzati insieme – vulnerabilità e approccio intersezionale – possono costituire dispositivi critici costantemente attivi entro il paradigma dei diritti, idonei a farlo funzionare in chiave preventiva e dotati di particolare rilevanza per le condizioni che non siano ancora oggetto di adeguata tutela.

The paper focuses on the relationship between the notion of vulnerability and the intersectional approach within the human rights paradigm. The analysis starts by pointing out the inevitable role played by stereotypes in the use of the notion of vulnerability, especially, but not exclusively, in the sense of group vulnerability. It is maintained that, through the use of the intersectional approach, this space can be controlled. Some key elements in the conceptualization of ontological vulnerability and of rights are then considered, namely the social character of the ontology in question, the hermeneutic function of the notion of vulnerability and the relational character of rights. The thesis is finally supported that used together – vulnerability and the intersectional approach – can constitute critical devices constantly active within the paradigm of rights, capable of making it function in a preventive key and with a special relevance to those conditions that are not yet subject to adequate protection.

* Professoressa ordinaria di Filosofia del diritto, Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali, Università degli Studi di Padova. Relazione al Convegno "Persone, vulnerabilità, intersezionalità" ospitato dall'Università degli Studi di Brescia in data 19.05.2023. Contributo non sottoposto a referaggio a doppio cieco

1. Introduzione

Intendo, in questo contributo, elaborare alcune riflessioni sui punti di contatto fra nozione di vulnerabilità e approccio intersezionale, in relazione al ruolo che svolgono e dovrebbero svolgere entro il paradigma dei diritti umani.

Con 'approccio intersezionale' intendo l'approccio, nato con riferimento alla discriminazione, che, nell'analizzare il rapporto fra assetti istituzionali e principio di eguaglianza (formale e sostanziale), è attento a considerare, secondo una prospettiva unitaria, elementi appartenenti a diverse dimensioni, quali il genere, l'appartenenza etnica, la condizione sociale, determinate condizioni psicofisiche, l'età.

Quanto alla nozione di *vulnerabilità*, è ben noto come essa sia stata impiegata, in senso rilevante per la riflessione politica e giuridica, secondo due principali approcci. Un primo approccio intende la vulnerabilità come una caratteristica associata *a gruppi* all'interno della società e della comunità politica. Un secondo approccio intende la vulnerabilità come una condizione ontologica, *universale* dell'essere umano, suscettibile di manifestazioni diverse per forme e intensità, a seconda della specificità dei contesti. In questa seconda direzione, influente è risultata la prospettiva elaborata da Martha Fineman¹.

La prima accezione è servita a dare rilievo a categorie, ha forse in qualche caso anche contribuito a connotarle nel senso di soggetti politici nella lotta per la garanzia dei diritti. Tuttavia, essa presenta due problemi. In primo luogo, non garantisce contro la diffusione degli stereotipi, e anzi – si è detto da più parti – può contribuire a rafforzarli. In secondo luogo, non è uno strumento efficace per una rappresentazione "complessa" del soggetto di diritto. Come sappiamo, proprio il paradigma dei diritti (dei diritti fondamentali entro gli stati costituzionali e dei diritti umani) sin dalla sua comparsa avvia un percorso di concretizzazione, che porta l'attenzione dall'astratto soggetto di diritto alla persona, progressivamente considerata in riferimento a condizioni sempre più specifiche.

Per queste ragioni, l'approccio che impiega l'accezione ontologica della vulnerabilità è prevalso come il più convincente.

2. Alcune riflessioni su vulnerabilità e stereotipo

Al fine di testare, tuttavia, il suo potenziale, vorrei considerare criticamente l'approccio della vulnerabilità di gruppo, soffermandomi su alcune questioni che - se non affrontate - riemergono inevitabilmente anche all'interno della prospettiva della vulnerabilità ontologica.

Può essere utile un confronto con una più approfondita concettualizzazione degli stereotipi.

Secondo una classificazione recentemente proposta², possiamo distinguere fra stereotipi descrittivi e stereotipi normativi e - all'interno dei secondi - fra stereotipi oppressivi e stereotipi di riconosci-

¹ M.A. Fineman, *The Vulnerable Subject: Anchoring Equality in the Human Condition*, in *Yale Journal of Law and Feminism*, 20, 2008, pp. 1-24, doi: 10.4324/9780203848531-26; M.A. Fineman, *Equality, Autonomy, and the Vulnerable Subject in Law and Politics*, in M. Albertson Fineman, and A. Grear (eds.), *Vulnerability: Reflections on a New Ethical Foundation for Law and Politics*, London, Routledge, 2018, pp. 13-27; M.A. Fineman, *Equality and Difference. The Restrained State*, in *Alabama Law Review*, 66, 2015, n. 3, pp. 609-623.

² F.J. Arena, *I due volti degli stereotipi nel diritto*, in *Notizie di Politeia*, 39, 2023, n. 149, pp. 5-25.

mento. Può dirsi “oppressivo” uno stereotipo imposto dall’esterno e che non gode del riconoscimento da parte dei *soggetti* coinvolti o, ancora, che impone una scelta identitaria a un *gruppo* che non l’accetta. Può invece qualificarsi come “stereotipo di riconoscimento” un ruolo imposto da norme, dall’interno del gruppo, che definiscono l’identità del gruppo di appartenenza e in cui la persona si riconosce³. Tali norme sarebbero da valutare positivamente “in quanto il loro riconoscimento risulta essenziale per garantire il diritto all’identità di determinati gruppi e individui”⁴. Uno stereotipo interno accettato (a condizione che l’accettazione sia frutto di una scelta autonoma) va considerato positivamente e sarebbe oppressivo non riconoscerlo.

Mi pare che questa posizione, anche nella sua problematicità, consenta di sviluppare importanti riflessioni sul rapporto fra vulnerabilità e intersezionalità, nella misura in cui quest’ultima non può non muovere da un certo grado di generalizzazione, che può assumere la forma dello stereotipo. Intendo chiedermi se la critica alla vulnerabilità di gruppo regga anche di fronte agli stereotipi di riconoscimento.

Arena sostiene che, nel caso di gruppi vulnerabili, gli stereotipi descrittivi (intesi come generalizzazioni statisticamente fondate) non dovrebbero essere utilizzati nella decisione che abbia come esito limitazioni sui diritti, dovendosi in quel caso preferire la prospettiva centrata sulla persona⁵.

Vedo qui due problemi. (i) Nell’individuazione stessa dei gruppi vulnerabili possono agire stereotipi, sia descrittivi sia normativi. Il legame tra i due concetti - come hanno ben mostrato proprio le critiche alla vulnerabilità di gruppo - è quindi molto più stretto di quanto Arenas non ammetta. Posto che la distinzione sia fondata, uno stereotipo descrittivo può facilmente favorire la nascita di stereotipi normativi. (ii) La nozione di vulnerabilità può connettersi a stereotipi, pur avendo una maggiore estensione, raggruppa persone sulla base di vari criteri e non di uno soltanto. Difficile, quindi, fissare un confine netto fra categorizzazioni elaborate sulla base della vulnerabilità e categorizzazioni elaborate sulla scorta di stereotipi⁶.

E ancora: che dire degli stereotipi normativi (ovviamente quelli di riconoscimento)? Possono avere uno spazio nella comprensione dell’intensità della violazione e nella ricostruzione degli obblighi correlativi ai diritti? Parrebbe, questo, un terreno in cui, se la nozione regge, potrebbe avere più senso tenere conto di stereotipi di riconoscimento. Non è forse, questa, la dimensione in cui gli stereotipi risultano maggiormente operativi?

Se è così, allora è utile riflettere sulla concettualizzazione degli stereotipi normativi di riconoscimento proposta da Arena, quelli validati dall’adesione autonoma dei soggetti cui si applicano entro un gruppo e che potrebbero svolgere un ruolo anche nella caratterizzazione della condizione vulnerabile.

Emerge qui la mai sopita questione posta dal riferimento all’autonomia e dalla difficoltà di stabilire quando una scelta sia da intendersi come autonoma: quando è *compiuta conformemente* ai propri desideri, alle proprie preferenze o ai propri valori o quando desideri, preferenze e valori alla base della decisione *si sono formati* in modo autentico? Al di là di questo problema generale, su cui si è divisa la tradizione liberale, vorrei soffermarmi su una ulteriore questione aperta dalla tesi di Arena, più specifica rispetto al nostro tema.

Autonomia e identità non sono necessariamente in contrasto reciproco. Ma vanno fatte due riflessioni.

In primo luogo, il riferimento al concetto di identità presenta il forte limite di impedire una radi-

³ Rinvio su questo punto alla discussione sulla nozione di stereotipo pubblicata, a partire dal lavoro di Arena sopracitato.

⁴ F.J. Arena, 2023, *I due volti degli stereotipi nel diritto*, cit., pp. 11, 21.

⁵ *Ivi*.

⁶ G. Viggiani, *Ragioni e limiti degli stereotipi nel diritto*, in *Notizie di Politeia*, 39, 2023, n. 149, pp. 32-34, segnatamente p. 34.

cale riflessione sull'autonomia e tende implicitamente a giustificare l'assunzione, entro una prospettiva teorica, di valori, preferenze e desideri come un dato, da preservare in quanto, appunto, "serbatoio" di identità. In questo caso il riferimento all'intersezionalità è quanto consente di relativizzare il peso dell'identità e di contrastare la nascita di stereotipi oppressivi.

In secondo luogo, uno degli aspetti che rimangono problematici riguarda il peso da riconoscere alla dialettica persona/gruppo nell'individuazione dell'identità rilevante per i discorsi sui diritti, che è poi il punto cruciale della "intersezionalità".

Il peso che Arena sembra dare a tale dialettica è eccessivamente basso, a mio parere. Va peraltro osservato che, nella definizione stessa di stereotipo oppressivo, si usa alternativamente il riferimento al singolo e il riferimento al gruppo.

Per tale ragione, non ritengo che la distinzione fra stereotipi oppressivi e stereotipi di riconoscimento così offerta consenta di identificare il rapporto fra stereotipi normativi, valore dell'autonomia e valore dell'identità personale⁷.

Il punto è stato efficacemente sollevato, con riguardo a obiettivi differenti, da Giacomo Viggiani, il quale ritiene "contraddittorio, o almeno problematico, sostenere che l'autonomia di un singolo possa risultare promossa attraverso il riconoscimento di un tratto stereotipato di un gruppo"⁸.

Per quanto vada precisato che nella prospettiva di Arena ciò che si garantisce con lo stereotipo di riconoscimento è l'identità (non l'autonomia) e che l'autonomia è condizione della bontà dell'accettazione dello stereotipo da parte dell'individuo, tuttavia sono d'accordo sul concludere - come del resto riconosce anche Arena⁹ - che il vero nodo della questione resti come conciliare riconoscimento identitario (che può avere riferimenti al gruppo) e autonomia personale.

Tornando all'applicazione del discorso ai gruppi vulnerabili, sostengo allora che, utilizzati insieme, in un unico approccio, vulnerabilità e intersezionalità siano un costrutto concettuale idoneo a dare conto delle articolazioni interne ai gruppi e trasversali ad essi, mantenendo la possibilità di rilevare gli aspetti per cui il riferimento al gruppo sia rilevante per il riconoscimento dell'identità e la protezione dei diritti.

Nel corso della mia riflessione sul tema, ho altrove¹⁰ argomentato a favore delle potenzialità della categoria di vulnerabilità ontologica per la pratica dei diritti umani, in quanto capace di concorrere positivamente alla qualificazione del soggetto di diritto (e non - va ben evidenziato - alla sua individuazione), alla precisazione delle concrete condizioni in cui viene a trovarsi.

Tale prospettiva può dirsi coerente con il carattere intrinseco e concreto dell'universalità dei diritti umani, nella misura in cui la vulnerabilità viene concretamente configurata con riferimento ad elementi che pertengono al contesto e a relazioni. In base alla concezione ontologica, la vulnerabilità è una condizione al tempo stesso propria di ogni essere umano e suscettibile di assumere forme e gradi specifici, in rapporto alle singole situazioni. In questo senso, la nozione si presta anche a operare entro la prospettiva intersezionale e ad accompagnarsi coerentemente ad essa.

Nella misura in cui la vulnerabilità è intesa come condizione universale della persona e soggetta a graduazione, l'applicazione di tale categoria può orientare il processo di specificazione, come anche la normale implementazione, dei diritti umani verso il superamento dei rischi di stigmatizzazione e stereotipizzazione.

⁷ F.J. Arena, 2023, *I due volti degli stereotipi nel diritto*, cit., p. 20.

⁸ G. Viggiani, *Ragioni e limiti degli stereotipi nel diritto*, cit., p. 34.

⁹ F.J. Arena, 2023, *I due volti degli stereotipi nel diritto*, cit., p. 19.

¹⁰ E. Pariotti, *Vulnerabilità e qualificazione del soggetto: implicazioni per il paradigma dei diritti umani*, in O. Giolo e B. Pastore (a cura di), *Vulnerabilità. Analisi multidisciplinare di un concetto*, Roma, Carocci, pp. 147-160.

È chiaro che, per l'effettivo conseguimento di tale esito, nell'applicazione di questo approccio, l'enfasi del discorso non va posta su *chi* è vulnerabile quanto piuttosto sulle *cause* e sulle *circostanze/condizioni* alla base di uno specifico inasprimento della generale condizione di vulnerabilità.

3. Le critiche al concetto di vulnerabilità ontologica

Sono, tuttavia, consapevole della necessità di considerare alcune ricorrenti critiche rivolte anche alla nozione di vulnerabilità ontologica.

Si tratta di tre tipologie di critiche.

In base ad un primo argomento, la natura universale e ontologica attribuita alla condizione di vulnerabilità sarebbe un elemento idoneo a "normalizzare" forme di ingiustizia.

In base ad un secondo argomento, il riferimento alla vulnerabilità nel paradigma dei diritti umani rischia, almeno in alcuni ambiti, di essere ridondante. Taluni soggetti sono nel paradigma individuati come titolari di diritti e ciò dovrebbe costituire una base sufficiente alla costruzione di una tutela. L'aggiunta del riferimento alla loro vulnerabilità e la ricerca di elementi di vulnerabilità nella loro condizione potrebbe, invece, veicolare un indebolimento del loro status di titolari di diritti.

In base ad un terzo argomento, la logica alla base del riconoscimento e della valorizzazione della vulnerabilità sarebbe opposta a quella che è alla base della rivendicazione dei diritti. Una logica incline al paternalismo la prima, invece orientata all'*empowerment*, la seconda.

Talora la critica *sub (2)* e la critica *sub (3)* sono connesse.

Tali rilievi evidenziano la necessità di affrontare i seguenti interrogativi.

Come si articola precisamente il rapporto tra universalità e particolarità nel paradigma ontologico?

Posto che un approccio fondato sulla vulnerabilità dei gruppi è da ritenersi, come approccio generale, superato e indesiderabile, a causa della sua propensione ad alimentare vittimizzazione, stereotipi oppressivi e stigma dei gruppi ai quali venga applicato, può l'approccio fondato sulla vulnerabilità ontologica supportare nel cogliere, insieme o al di là delle condizioni individuali, anche «le condizioni sociali (in senso lato) che creano, perpetuano o prevengono l'esposizione al rischio»¹¹? Consente, insomma, l'approccio fondato sulla vulnerabilità ontologica anche l'individuazione, entro specifici assetti sociali, di elementi sistematici e strutturali responsabili di accrescere la vulnerabilità determinandone, di fatto, la concentrazione entro gruppi specifici?

In termini operativi, i due interrogativi riguardano la possibilità che l'accezione ontologica della vulnerabilità sfoci in una naturalizzazione dell'ingiustizia sociale o mascheri il mancato contrasto ad essa¹².

Sosterrò che per rispondere a queste critiche sono necessari tre passaggi.

Dapprima è necessario mettere a fuoco alcune importanti precisazioni che riguardano la concettualizzazione della vulnerabilità ontologica. In secondo luogo è necessario intervenire sulla concettualizzazione dei diritti umani. In terzo luogo, va strutturata in una precisa direzione la comprensione del

¹¹ D. Morondo Taramundi, *Un nuovo paradigma per l'uguaglianza? La vulnerabilità tra condizione umana e mancanza di protezione*, In M.G. Bernardini, B. Casalini, O. Giolo, L. Re (a cura di), *Vulnerabilità: etica, politica, diritto*, Roma, IF Press, pp. 179-200, segnatamente p. 197.

¹² W. Brown, 'Vulnerability': *Handle with Care*, in *Ethics and Social Welfare*, 5, 2011, n. 3, pp. 313-321, segnatamente pp. 318-319.

ruolo che il riferimento alla vulnerabilità dovrebbe svolgere entro il paradigma dei diritti umani.

4. Sulla connotazione ontologica della vulnerabilità

Partiamo, dunque, dall'elaborazione di alcune precisazioni in merito alla concettualizzazione della vulnerabilità ontologica. Vulnerabilità indica esposizione al rischio di un danno. Nell'uso che del concetto si tende a fare in ambito politico e giuridico il danno specifico cui ci si riferisce riguarda sfere quali l'autonomia, l'eguaglianza, la capacità di far fronte a bisogni fondamentali, la capacità di difendere i propri diritti.

La vulnerabilità può ritenersi raggiungere, in questo senso, un'intensità massima specificatamente pregnante per i diritti umani quando concorre ad individuare una condizione nella quale la persona è alla mercé di altri¹³.

Adottare una connotazione ontologica della vulnerabilità non implica a mio parere necessariamente ritenere che le sue cause della stessa siano riconducibili esclusivamente a variabili endogene alla persona. Essa mi pare, invece, pienamente compatibile con l'individuazione di variabili anche esogene, legate ai modelli di organizzazione sociale, politica, economica, culturale ed al processo di riconoscimento che è, in varie forme, alla base della relazione sociale, nonché dell'identità personale. L'essere umano è ontologicamente vulnerabile non solo e non tanto in conseguenza di elementi relativi a caratteristiche personali, quanto piuttosto in conseguenza del suo collocarsi, con tali specifiche caratteristiche, in un contesto relazionale, risultato di assetti istituzionali, processi di riconoscimento e rapporti di forza.

L'ontologia assunta per la qualificazione della vulnerabilità è, dunque, strutturalmente legata alla relazione, è un'ontologia *sociale*, che considera il peso condizionante delle relazioni sociali nella determinazione del grado di esposizione al rischio o della suscettibilità al dominio¹⁴.

Se si coglie, nell'idea di vulnerabilità ontologica, la compresenza di due dimensioni, quella dispozionale e quella relativa ai contesti esterni¹⁵, tale idea non risulterà opaca rispetto alla distribuzione del rischio di danno o dominio fra *gruppi*, non potrà essere vista né come uno strumento di "naturalizzazione" dell'ingiustizia sociale né come strumento per *leggere* la vulnerabilità *a partire da* una qualche forma di appartenenza o di identificazione in base a ulteriori criteri predefiniti.

In tal modo, pertanto, qualcosa dell'idea di vulnerabilità di gruppo – una nozione comunque utile

¹³ C. Mackenzie, 2014, pp. 33-59, segnatamente pp. 33-34; E. Ferrarese, *Vivere alla mercé. Figure della vulnerabilità nelle teorie politiche contemporanee*, in *La società degli individui*, 2010, pp. 2-21.

¹⁴ Aspetto evidenziato in C. Mackenzie, *The Importance of Relational Autonomy and Capabilities for an Ethics of Vulnerability*, in C. Mackenzie, W. Rogers, S. Dodds, S. (eds.), *Vulnerability. New Essays in Ethics and Feminist Philosophy*, Oxford University Press, Oxford/New York, 2014, pp. 33-59, in particolare pp. 37-38.

¹⁵ Si parla in tal senso di «dispositional vulnerability» e di «occurrent vulnerability» (C. Mackenzie, *The Importance of Relational Autonomy and Capabilities for an Ethics of Vulnerability*, cit., pp. 38-39). Quest'ultima comprende «all those morally unacceptable vulnerabilities and dependencies which we should, but have not yet managed to, eliminate», «vulnerabilities arising from prejudice or abuse in interpersonal relationships and from social domination, oppression, or political violence» (R.E. Goodin, *Protecting the Vulnerable: A Reanalysis of Our Social Responsibilities*, Chicago, University of Chicago Press, 1985, p. 203). Questi due significati sono, però, da me intesi come dimensioni suscettibili di essere compresenti, non di due forme distinte di vulnerabilità.

in alcuni casi¹⁶ - può essere recuperato, giustificato ma anche corretto. Vi sono macro-fenomeni o fenomeni *sistemici* per i quali la nozione di vulnerabilità come esposizione al rischio, sulla base di esperienze o di correlazioni fondate, risulta adeguata. Tuttavia, alla loro identificazione in quanto fenomeno riguardante un gruppo si giungerà avendo considerato e valutato la situazione del singolo.

In questo modo, il riferimento al gruppo non esclude affatto l'analisi delle differenze ad esso interne, e in ciò è utile l'impiego della lente dell'intersezionalità.

5. Vulnerabilità nel discorso e nella pratica dei diritti umani

A questo punto della riflessione un tema centrale è a mio parere rappresentato dalla messa a fuoco del rapporto tra vulnerabilità e principi sottesi ai diritti. È necessario su questo piano chiarire che l'idea di vulnerabilità non va intesa alla stregua di un principio in ambito giuridico (né politico). Essa, piuttosto, può operare significativamente *insieme* ad alcuni principi. Per capire la funzione del concetto è, infatti, importante elaborare una visione di questi rapporti.

In tanto l'idea di vulnerabilità può svolgere una qualche funzione in quanto viene *associata* a determinati principi/valori¹⁷. In definitiva, la vulnerabilità *assume* una valenza normativa (indiretta) perché il suo riconoscimento si inserisce in un più articolato quadro di valori e principi e in quanto sostanzialmente poggia sul previo riconoscimento della *responsabilità verso la vulnerabilità altrui* quale valore etico-politico¹⁸. La vulnerabilità è una condizione, che – una volta riconosciuta – può acquisire una determinata valenza normativa, in conseguenza di previe opzioni assiologiche. Sono le ragioni alla base del riconoscimento della vulnerabilità a determinarne la funzione.

Pare, quindi, corretto pensare la nozione di vulnerabilità come una categoria euristica, utile nella concretizzazione di principi, nel quadro di un determinante rapporto con valori.

6. Vulnerabilità ontologica e intersezionalità nel paradigma dei diritti umani

Alla luce del percorso di analisi sin qui svolto, teso a chiarire la nozione di vulnerabilità ontologica, la sua funzione entro il paradigma dei diritti umani e la sua relazione con l'approccio intersezionale, voglio rimarcare, con alcune riflessioni conclusive, il ruolo che vulnerabilità e approccio intersezionale, insieme, possono svolgere entro il paradigma dei diritti umani.

La nozione di vulnerabilità può svolgere una duplice funzione entro il discorso così come entro la pratica dei diritti umani. In primo luogo, può supportare la concretizzazione dei diritti con riferimento all'analisi della condizione individuale di determinate categorie di soggetti di diritto gruppi, cogliendo e valorizzando gli elementi intersezionali rilevanti per misurare discriminazione e violazione dei diritti. In secondo luogo, può costituire una nozione utile a portare l'attenzione su condizioni che an-

¹⁶ Per una articolata analisi degli spazi di rilevanza della nozione di vulnerabilità di gruppo, si veda F. Macioce, *La vulnerabilità di gruppo. Funzione e limiti di un concetto controverso*, Torino, Giappichelli, 2021.

¹⁷ Sul punto si veda E. Pariotti, *Vulnerabilità ontologica e linguaggio dei diritti*, in *Ars interpretandi*, 2019, 2023, n. 2, pp. 155-170.

¹⁸ Come è stato efficacemente asserito, la nostra comune vulnerabilità è quanto ci tiene uniti ad altre persone (B. Hoffmaster, *What does vulnerability mean?*, in *Hastings Center Report*, 36, 2006, n. 2, pp.38-45).

cora non siano oggetto di tutela tramite diritti. In questo secondo senso, il linguaggio della vulnerabilità pare in grado di supportare la costruzione di un approccio intersezionale, a sua volta indispensabile per integrare la logica dei diritti, altrimenti tendente a poggiare su classificazioni.

In presenza di titolari di diritti specifici, il riferimento alla vulnerabilità può essere rilevante quando si tratti di determinare, in base alla circostanze, alcuni specifici elementi che ne definiscono la condizione. Nel caso dei richiedenti protezione internazionale e delle vittime di tratta, ad esempio, per definire il timore di persecuzione, la nozione di tortura o di trattamento inumano e degradante, che vanno definiti anche alla luce delle condizioni individuali di vulnerabilità psichica e fisica¹⁹. Proprio laddove ancora una disciplina di tutela non sussiste, però, va delineandosi, forse, il compito più utile del concetto, che non rischia né di introdurre ridondanza né di indebolire la forza normativa²⁰ di un assetto già istituzionalizzato proprio attraverso il paradigma dei diritti umani.

In questo senso, si può sostenere che, avvalendosi della nozione vaga e adattabile di vulnerabilità, i sistemi giuridici cerchino di rispondere alle esigenze e alle fragilità degli esseri umani, ma anche affrontando la propria vulnerabilità e precarietà²¹. L'incidenza di questo approccio non è scontata. Per esempio, è stato osservato che l'uso della lente della vulnerabilità non ha migliorato drasticamente il modo in cui le persone in situazioni umanitarie critiche sono state assistite nel corso della cosiddetta crisi dei rifugiati negli anni 2015-2016²². Ancora, si è visto che la frammentazione dei migranti e dei rifugiati in molti cluster di persone con "bisogni speciali" può costituire essa stessa un ostacolo alla protezione dei loro diritti²³.

Nondimeno, se utilizzata come dispositivo euristico, e non come principio, per analizzare situazioni individuali e di gruppo cogliendo appunto le intersezioni entro e fra i gruppi, l'idea di vulnerabilità, costituisce un approccio che può essere utile entro il paradigma dei diritti umani, soprattutto in ambiti nei quali le risposte e gli strumenti non sono ancora pienamente strutturati, proprio al fine di delineare i contenuti della protezione da perseguire e – forse ancor più – di costruire approcci preventivi²⁴.

¹⁹ M.G. Giammarinaro and F. Nicodemi, *Vulnerabilità situazionale, genere e diritti umani. Analisi della normativa e della giurisprudenza italiana e sovranazionale sullo sfruttamento lavorativo*, in G. Gioffredi, V. Lorubio, and A. Pisanò (a cura di), *Diritti umani in crisi? Emergenze, disuguaglianze, esclusioni*, Pisa, Pacini, 2021, pp. 45-62; C. Hruschka e L. Leboeuf, *Vulnerability. A Buzzword or a Standard for Migration Governance?*, in *Policy Brief*, 20, 2019.

²⁰ È, questa, la valutazione espressa da Paolo De Stefani (*Conceptualizing "Vulnerability" in the European Legal Space: Mixed Migration Flows and Human Trafficking as a Test*, in *Frontiers in Human Dynamics*, 2022, 4:861178, doi: 10.3389/fhumd.2022.861178, accessibile online: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fhumd.2022.861178/full>), per il quale l'impiego del linguaggio della vulnerabilità nei casi in cui il paradigma dei diritti umani abbia individuato specifici titolari di diritti sarebbe fuorviante e tale da introdurre uno spirito paternalistico ai procedimenti di tutela dei diritti.

²¹ Si parla in tal senso di "precarietà istituzionale": De Stefani, *Conceptualizing "Vulnerability" in the European Legal Space: Mixed Migration Flows and Human Trafficking as a Test*, cit.)

²² *Ivi*.

²³ *Ivi*.

²⁴ Kuran et al., *Vulnerability and Vulnerable Groups from an Intersectionality Perspective*, *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 50, 2020, <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2020.101826>; G. de Beco, *Protecting the Invisible: An Intersectional Approach to International Human Rights Law*, in *Human Rights Law Review*, Volume 17, Issue 4, December 2017, pp. 633–663, <https://doi.org/10.1093/hrlr/ngx029>.

In questa direzione, la nozione ontologica di vulnerabilità, intesa come proposto, in modo da valorizzare il carattere sociale dell'ontologia, si conferma come l'approccio più convincente.

La valenza di tale dispositivo euristico è sia critico-decostruttiva sia propositivo-costruttiva²⁵. In ambito giuridico, essa consente di verificare l'effettivo funzionamento di alcuni istituti, principalmente «decostruendo le nozioni di autonomia e di indipendenza quali presupposti impliciti della soggettività giuridica»²⁶ e di stimolare l'individuazione di norme e politiche che tengano conto di un «soggetto complesso»²⁷ anziché di un soggetto astratto e scarnificato.

In questa analisi, della vulnerabilità sono state enfatizzate l'apertura verso l'esterno (relazionale) e l'orientamento al futuro. Fulcro del discorso non è, infatti, la vulnerabilità come condizione statica e già prodottasi, che caratterizzerebbe come tale un soggetto o un gruppo, ma la vulnerabilità come condizione passibile di configurarsi quale co-determinante dell'esposizione al rischio di un *vulnus*, prima che si produca²⁸.

In quanto categoria euristica, dotata di valenza in chiave preventiva, essa non punta a garantire principi o diritti, ma ne supporta l'implementazione, per «declinarli con sempre maggiore accuratezza e rafforzarne l'effettività»²⁹.

Il richiamo alla vulnerabilità ha l'obiettivo non di definire e cristallizzare esigenze particolari, bensì di far emergere fattori e precondizioni universalmente necessarie per la conduzione di una vita di volta in volta coerente con i fini perseguiti dai principi cui la vulnerabilità viene associata.

Il valore aggiunto derivante dal riferimento alla nozione di vulnerabilità per tratteggiare un approccio alle questioni da affrontare (e non quindi come un principio da applicare), se si assume il termine nella sua valenza euristica ma non classificatoria, sta tutto nell'intento di orientare la concretizzazione di principi (autonomia, dignità, integrità, eguaglianza) o di categorie giuridiche (capacità).

Per tematizzare uno spazio per la vulnerabilità entro il linguaggio dei diritti in un modo che non sia «ingannevole»³⁰ e che non sottragga all'idea di vulnerabilità potenziale critico nei confronti delle concrete forme di organizzazione sociale e politica e dei modelli economici è necessario, però, operare sia sul versante dell'idea di vulnerabilità sia sul versante dell'idea dei diritti.

La preoccupazione per cui l'ingresso dell'idea di vulnerabilità nella pratica dei diritti possa comportare concessioni al paternalismo potrebbe essere conseguenza di una tacita premessa, tanto distorsiva quanto internamente incoerente: l'idea che i diritti debbano paradossalmente mirare a realizzare quell'aspirazione all'*invulnerabilità*³¹ del soggetto che è tanto contestata nel modello liberale e che si associa ad una lettura radicalmente individualistica del linguaggio dei diritti.

Andrebbe, invece, valorizzato il carattere strutturalmente relazionale di questi ultimi. Contenuto, giustificazione e concreta portata dei diritti affondano le loro radici nelle relazioni: il modo in cui i di-

²⁵ L. Re, *Introduzione. La vulnerabilità fra etica, politica e diritto*, in M.G. Bernardini, B. Casalini, O. Giolo, L. Re (a cura di), *Vulnerabilità: etica, politica, diritto*, Roma, IF Press, 2018, pp. 17-26.

²⁶ O. Giolo, *Conclusioni. La vulnerabilità e la forza: un binomio antico da ritematizzare*, in M.G. Bernardini, B. Casalini, O. Giolo, L. Re (a cura di), *Vulnerabilità: etica, politica, diritto, cit.*, pp. 341-350, segnatamente p. 346.

²⁷ *Ivi*.

²⁸ D. Morondo Taramundi, *Un nuovo paradigma per l'uguaglianza? La vulnerabilità tra condizione umana e mancanza di protezione*, *cit.* p. 199.

²⁹ L. Re, *Introduzione. La vulnerabilità fra etica, politica e diritto, cit.*, p. 24.

³⁰ T. Casadei, *La vulnerabilità in prospettiva critica*, in O. Giolo e B. Pastore (a cura di), *Vulnerabilità. Analisi multidisciplinare di un concetto, cit.*, pp. 73-99, segnatamente p. 74.

³¹ *Ivi*.

ritti si connettono a beni e valori retrostanti dipende dalle concezioni e dalle relazioni presenti nei contesti concreti di riferimento.

Dunque, vulnerabilità e approccio intersezionale sono pienamente compatibili con il linguaggio dei diritti a patto di valorizzare il carattere socio-ontologico della vulnerabilità e la dimensione relazionale nei diritti. Assunta questa ottica, si può ritenere che ripensare istituzioni e diritti secondo l'antropologia della vulnerabilità, assumere il punto di vista e i bisogni di chi è vulnerabile, forniscano un valore aggiunto in direzione del loro costante ripensamento critico³².

³² Sulla medesima linea e per una sottolineatura del potenziale critico insito nella nozione di vulnerabilità, si veda T. Casadei, *La vulnerabilità in prospettiva critica*, cit., pp. 86-87, dove si parla di «privilegio epistemico» derivante dalla prospettiva centrata sulla vulnerabilità, «che è in grado di conferire alle posizioni marginali – e a chi si trova in quelle posizioni – un sapere e una prospettiva critica».